



COMUNE DI PONTINIA

(Provincia di Latina)

04014 – Piazza Indipendenza, 1 – P.IVA 00321860595 – C.F. 80004270593

Convenzione/capitolato d'oneri per il servizio di copertura assicurativa RCT/RCO

Tra

Il Comune di Pontina, di seguito denominato “Ente” o “Assicurato”, CF 80004270593, rappresentato da nella qualità di e che interviene al presente atto ai sensi dell’Art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in virtù del decreto sindacale n.

E

La società di assicurazioni..... con sede legale in (...) via e sede decentrata in (...) via, iscrizione nel Registro delle imprese di n. del .../.../..., CF e PIVA, rappresentata da, nato a (...) il .../.../..., nella qualità di, di seguito denominato “Società”.

Art. 1 – Definizioni

1. Nel testo che segue si intende per:

Assicurato : Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose: Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Franchigia: La parte di danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa

in importo che rimane a carico dell'assicurato.

Indennizzo/risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: La parte di danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'assicurato

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: L'impresa assicuratrice.

Art. 2 – Oggetto dell'assicurazione

1. La polizza oggetto della presente convenzione riguarda la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) del Comune di Pontina.
2. Per entrambe le assicurazioni RCT ed RCO valgono le azioni di rivalsa esperite sia dall'INAIL che dall'INPS a norma di legge.

Art. 3 – Norme generali

1. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente / Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Art.1892, 1893, 1894 CC).

Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente / Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete od inesatte dichiarazioni siano state fatte in buona fede.

2. Il Contraente / Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

3. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ed il premio alla firma/prima rata deve essere corrisposto entro il sessantesimo giorno successivo a tale data; le eventuali rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art.1901 CC).

I premi devono essere pagati alla Società a cui è assegnata la polizza.

4. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5. È espressamente convenuto che eventuali aggravamenti del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente polizza, fermo l'obbligo di comunicazione del Contraente / Assicurato entro tre mesi dall'effettivo aggravamento rischio.

6. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art.1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

7. Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 90 giorni; in tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Art. 4 – Assicurazione RCT

1. Ai fini dell'assicurazione RCT la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta in polizza.

L'assicurazione è operante anche per danni cagionati da fatto colposo o doloso delle persone delle quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere.

2. Ai fini dell'assicurazione RCT sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, dei prestatori di lavoro per i quali è operante l'assicurazione RCO, i quali sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio e per i danni arrecati a cose di loro proprietà.

3. L'assicurazione non comprende i danni:

- Da furto.
- Soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della L 990/1969.
- Alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

- Alle cose trasportate su mezzi di trasporto.

Art. 5 – Assicurazione RCO

1. In ambito di RCO la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati (questi ultimi così come definiti dall'Art. 5 del D.Lgs. 38/2000) e degli appartenenti alle eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge:

- Per gli infortuni sofferti in conseguenza di una delle attività per le quali è prestata l'assicurazione ai sensi degli Artt. 10 e 11 del DPR 1124 del 30 giugno 1965 e del D.Lgs. 38 del 23 febbraio 2000 e ss.mm.ii..
- Per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina richiamata al punto precedente. La Società si obbliga quindi a tenere indenne l'Assicurato per le somme che egli sia condannato a pagare, a tale titolo, all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

2. L'assicurazione si estende al rischio di malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura, a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di inizio della garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- Per più danni, anche se manifestatesi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale.
- Per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- Per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.
- Per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti e simili) che prestano attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

4. L'assicurazione è operante anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, salvo i casi di dolo o colpa grave dell'Assicurato.

5. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e verifiche e/o controlli sullo stato degli ambienti di lavoro dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 6 – Operatività delle garanzie: precisazioni

La Società, sulla base della condizioni di assicurazione della presente convenzione, garantisce il contraente / Assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite "ope legis". A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso a qualunque titolo di beni mobili, immobili e loro pertinenze e dipendenze (giardini e parchi anche con alberi di alto fusto, cancellate, recinzioni anche in muratura, cancelli anche automatici...), strutture (comprese tensostrutture e/o strutture mobili), macchinari, attrezzature, impianti, condutture, ruderi, manufatti ed in genere tutto quanto sia destinabile allo svolgimento delle attività istituzionali.

2. Esercizio e funzionamento di asili, scuole di qualsiasi ordine e grado, colonie estive, servizi di vigilanza, igiene sanitaria, consultori, farmacie, opere assistenziali quali Comitati, Patronati, Assistenza sociale, Centri per l'infanzia e per portatori di handicap e simili, enti sportivi, culturali, ricreativi, artistici e simili, centri culturali e sportivi, biblioteche, musei, teatri, palestre, mercati, locali per servizi igienici e bagni pubblici, cimiteri, ambulatori e servizi sanitari in genere, attività sportive e ricreative, anonari, mortuari.

3. Servizi che l'Assicurato/Contraente debba erogare presso il domicilio dei cittadini/assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, compreso il servizio di continuità assistenziale ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori stessi.

4. Organizzazione, promozione e/o patrocinio di visite nei locali del Contraente, gite, escursioni, tornei, manifestazioni e/o attività culturali, ricreative, politiche, religiose, sociali, sportive, spettacoli artistico/ricreativi, feste, sagre, cerimonie (escluse comunque gare e competizioni di veicoli a motore e relative prove, ai sensi dell'Art. 3 della L 990/1969), mostre, fiere, simposi, convegni, congressi, concorsi, seminari, convegni, esposizioni (compresi l'allestimento e lo smontaggio di stand e strutture), attività di volontariato (comprese le squadre di protezione civile e/o per la prevenzione ambientale), culturali, scientifiche, ricreative, artistiche e sportive, attività promozionali e/o pubblicitarie e simili.

5. Gestione di servizi socio-culturali e sportivi, socio-assistenziali/sanitari/educativi ed opere di assistentato con riferimento all'affidamento o all'assistenza di minori (compresa l'attività di tutela

esercitata ai sensi di legge) e di persone portatrici di handicap e/o persone socialmente disagiate per danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile incombente al Contraente per danni subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie, sempreché detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire al Contraente, pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte o che comunque hanno assunto affidamento.

Inoltre i minori in affidamento e le persone portatrici di handicap e/o persone socialmente disagiate sono considerate terzi anche tra loro e la garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possono arrecare a cose di proprietà del personale che opera nei centri di assistenza sociale e, per le persone portatrici di handicap e/o persone socialmente disagiate, tale estensione vale anche quando siano inseriti nelle strutture scolastiche.

6. Responsabilità Civile personale degli Amministratori, del Legale Rappresentante nonché delle persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all'Art. 23 lettera B) per danni provocati a terzi e/o dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni.

7. Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell'Ente in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si siano sottoposti all'addestramento previsto dalla legge, derivante dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte da tali dipendenti in funzione di "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto dalla norma richiamata), "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

8. Premesso che non si tratti di rapporto di lavoro stipulato in violazione della normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in polizza, le garanzie si estendono ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, ai prestatori di lavoro per i quali l'obbligo della iscrizione INAIL non ricade sul Contraente, ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di lavoro interinale) ed al personale trasferito all'Ente ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09 ottobre 1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro": tali prestatori d'opera sono equiparati ai dipendenti del Contraente in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, il Contraente e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 CC e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza. È comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS e all'INAIL ai sensi dell'Art.

1916 CC. La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale di tali prestatori d'opera per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all' Art.23 lettera B durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.

9. Proprietà e/o uso e circolazione di velocipedi, veicoli a mano o a traino animale e di ogni altro tipo di veicoli non soggetti ad assicurazione obbligatoria di cui alla L. 990/1969.

10. Proprietà, uso, installazione ovunque di insegne, cartelli pubblicitari, cartelli stradali, striscioni, bandiere, illuminazione e addobbi per le ricorrenze, impianti video esterni con telecamere, attrezzature, antenne anche paraboliche e simili.

11. Esercizio di stazioni di rilevamento e/o centraline per la registrazione dei dati riguardanti l'inquinamento e/o il traffico e/o infrazioni stradali.

12. Uso e conduzione di ogni bene mobile, macchinario, impianto, attrezzatura impiegati nello svolgimento e nelle operazioni connesse all'attività svolta dal Contraente.

13. Responsabilità civile nei confronti di utenti, clienti, visitatori e ospiti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 CC per sottrazione, distruzione o deterioramento (esclusi i danni da incendio) di cose, consegnate o non consegnate, portate nelle sedi ove si svolgono le attività ed i servizi per i quali è operante l'assicurazione.

14. Responsabilità Civile per danni a veicoli di dipendenti o di terzi stazionanti nell'ambito delle strutture e sedi del Contraente, ferma l'esclusione dei danni da furto.

15. Esercizio di tutti i pubblici servizi prestati come trasporti sociali (alunni, persone portatrici di handicap e/o persone socialmente disagiate, anziani...), affissioni, beneficenza, esazione tributi e polizia e/o pubblica sicurezza, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa.

16. Danni derivanti da mancanza o insufficienza dell'illuminazione pubblica, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, mancanza e/o inefficienza e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici, di segnalazione e di allarme, di cordoli protettivi, di mezzi/dispositivi di protezione in genere e di altre strutture concernenti la circolazione stradale, da omissioni e/o carenze nei relativi compiti di pubblica sicurezza, vigilanza e manutenzione.

17. Attività di manutenzione di ponti, corsi d'acqua, canali anche irrigui, rete viaria e/o stradale. Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente il Contraente anche se di proprietà di terzi o ubicati fuori dai confini del proprio ambito territoriale.

18. Responsabilità Civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente, ai sensi dell'Art. 2049 CC, di incarichi, lavori, servizi o prestazioni in genere eseguiti da terzi. Si precisa che la garanzia si intende operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dal Contraente (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti mezzi siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

19. Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente stesso delle somme che quest'ultimo sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente debba rispondere.

Art. 7 – Premio

1. Il premio è da intendersi lordo e come tale comprensivo di tutti gli oneri fiscali e delle imposte.
2. Sebbene determinato su un elemento variabile quale le retribuzioni annue lorde erogate dall'Ente, il premio deve intendersi "flat" e come tale non soggetto a regolazione al termine dell'annualità assicurativa.
3. Il pagamento del premio è frazionato su base semestrale.

Art. 8 – Franchigia

1. Si conviene di applicare una franchigia di 1.000,00 euro per sinistro.

Art. 9 – Gestione sinistri e recupero franchigie

1. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo è pari o inferiore alle franchigie contrattuali inserite nel presente contratto assicurativo. La Società provvederà semestralmente al recupero delle franchigie e/o scoperti nei confronti del Contraente / Assicurato, mediante emissione di apposito documento giustificativo del pagamento effettuato e riportante:

- Data del sinistro
- Nominativo della controparte
- Importo liquidato
- Data del pagamento
- Importo da recuperare verso il Contraente / Assicurato

2. Il Contraente / Assicurato si impegna ad effettuare il rimborso entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 10 – Massimali di garanzia

1. L'assicurazione è prestata, per l'insieme delle garanzie previste dalle condizioni della presente polizza, fino alla concorrenza dei seguenti massimali, da riportare nel frontespizio di polizza:

- RCT: 3.000.000,00 euro (unico).
- RCO: 3.000.000,00 euro per sinistro; 1.500.000,00 euro per singolo prestatore di lavoro.

2. In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra loro.

3. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente entrambe le garanzie RCT ed RCO, la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a quanto previsto al precedente punto 1.

Art. 11 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

1. In caso di sinistro, il Contraente / Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente / Assicurato è tenuto a denunciare alla Società, eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- In caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- In caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del DPR n. 1124/1965.

Art. 12 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

1. La Società assume a proprio carico, sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della controparte, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente / Assicurato, avvalendosi di propri legali o consulenti o tecnici, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente / Assicurato stesso.

2. La gestione delle vertenze sarà a carico della Società anche nel caso in cui la pretesa di risarcimento rientri nell'importo di franchigia previsto in polizza, salvo il diritto della Società a richiedere le somme pagate in franchigia, a carico del Contraente / Assicurato, presentando allo stesso un elenco di detti importi liquidati, con cadenza semestrale.

3. La Società si impegna a fornire trimestralmente al Contraente / Assicurato i dati afferenti l'andamento del rischio, aggiornandoli progressivamente alla data corrente:

- Sinistri denunciati.
- Sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva).
- Sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato).
- Sinistri senza seguito e/o respinti.

4. La Società garantisce le spese relative alla prosecuzione dell'assistenza del Contraente / Assicurato in sede penale (con esclusione di multe od ammende) sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

5. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro il Contraente / Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società.

Art. 13 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata annuale, corrispondente al periodo assicurativo riportato nella polizza.

2. Alla scadenza del periodo di copertura è escluso il tacito rinnovo, mentre è ammessa la proroga tecnica della scadenza del termine, agli stessi patti e condizioni, limitatamente al tempo necessario per concludere la procedura di gara relativa all'individuazione del nuovo Assicuratore.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti (Contraente / Assicurato e Società) si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii..

Art. 15 – Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le eventuali spese di stipulazione in forma pubblica amministrativa e di registrazione della presente convenzione ed ogni altro conseguente costo sono a carico della Società.

Art. 16 – Controversie

1. È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Art. 17 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 18 – Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e l'Assicuratore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Pontina,

Per il Comune di Pontinia

Per l'Assicuratore

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 CC, il Contraente / Assicurato dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati riguardanti le norme e condizioni della presente polizza:

- Art. 3 comma 3: pagamento ed effetto dell'assicurazione.
- Art. 3 comma 7: recesso in caso di sinistro.
- Art. 7: regolazione del premio.
- Art. 8: franchigia.
- Art. 9: gestione dei sinistri
- Art. 11: obblighi in caso di sinistro.
- Art. 12: gestione delle vertenze di danno e spese legali.
- Art. 13: durata dell'assicurazione.

Per il Comune di Pontinia

Per l'Assicuratore